

# STUDIO LEGALE GIOVANNONI

00049 VELLETRI - VIA VIRGINIA VEZZI, 11 - TEL 06.9636214 FAX 06.9632006  
00198 ROMA - VIA CLAUDIO MOTEVERDI, 20 - TEL 06. 06.85300747 FAX 06.85303111

Avv. ITALO GIOVANNONI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. RAFFAELLA GIOVANNONI

Avv. ANTONIO GIOVANNONI

*Iscritti presso l'Ordine Forense di Velletri*

Avv. Nicola Lais

of counsel Diritto Amministrativo

*Iscritto presso l'Ordine Forense di Roma*

Roma, 24 ottobre 2012

Spett.le

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Roma

c.a. Egr. Dott. Rag.

Luigi Mandolesi

Piazzale delle Belle Arti, 2

00196 Roma



**Oggetto: *Parere pro veritate in ordine ai requisiti richiesti per avere l'elettorato passivo per l'elezione al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma***

Ci è stato chiesto, in relazione all'assemblea elettorale degli iscritti dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (di seguito, per brevità, l'ODCEC), Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri convocata per i prossimi 15 e 16 novembre 2012 per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, di esprimere un parere *pro veritate* in ordine ai requisiti richiesti per avere l'elettorato passivo nonché alle conseguenze, per la lista elettorale cui appartiene, dell'eventuale esclusione di un candidato per difetto di elettorato passivo.

Come è noto si definisce elettorato passivo la capacità giuridica a ricoprire cariche elettive e dipende, di regola, dai requisiti fissati dalla normativa di settore. Nel caso di specie, la normativa che definisce tali requisiti, per quel che riguarda l'ODCEC, è data dal d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e dal Regolamento per lo

svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori in carica dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito, per brevità, il Regolamento), approvato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto 2012.

In particolare, l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 139/05, nel disciplinare la composizione del Consiglio dell'Ordine e l'eleggibilità dei consiglieri, dispone, quanto all'elettorato passivo, che *"l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo"*. Il Consiglio Nazionale, nell'ambito delle potestà attribuitegli dal d.lgs. n. 139/05, ed in particolare dall'art. 29, che dispone che tale Ente esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, ha poi ulteriormente specificato i requisiti per l'elettorato passivo disponendo, all'art. 5, comma 2, del Regolamento, che *"l'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo"*.

Alla luce del combinato disposto della normativa sopra indicata, quindi, requisiti essenziali per poter essere eletti al Consiglio dell'ODCEC sono: 1) l'iscrizione all'albo; 2) il possesso dei diritti di elettorato attivo; 3) l'aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale.

Se il primo requisito non richiede alcun chiarimento, quanto al secondo requisito si deve ricordare che possono essere eletti solo i professionisti iscritti all'albo che non siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/05 (ovvero i professionisti che non possono esercitare la professione) o che risultino sospesi alla data dell'Assemblea elettorale, salvo i sospesi per morosità, che possono invece esercitare il diritto di voto qualora regolarizzino la loro posizione entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto (art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 139/05).

In merito al terzo requisito sia il legislatore che il Consiglio Nazionale legano l'elettorato passivo al possesso di un requisito temporale, ovvero l'aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale. Essendo un requisito temporale è quindi opportuno avere ben chiaro il momento in cui lo stesso si deve intendere maturato in capo all'iscritto. Il termine usato nel Regolamento e nel d.lgs. n. 139/05, ovvero il termine *"alla data di convocazione dell'assemblea elettorale"* appare chiaro nel senso che tale data va intesa come coincidente con la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. Una diversa interpretazione, volta a spostare tale termine temporale, sarebbe erronea in quanto contraria allo spirito della norma. Sarebbe erroneo, ad esempio, provare a sostenere che con tale termine sia il Governo che il Consiglio Nazionale volessero intendere la data delle elezioni. Ed infatti la (data di) convocazione dell'assemblea elettorale e la (data di) votazione sono, sia nel d.lgs. n. 139/05 che nel Regolamento, concetti tra loro legati ma comunque distinti, tant'è che la convocazione è espressamente disciplinata dall'art. 3 del Regolamento, mentre l'Assemblea elettorale è regolamentata dall'art. 12 della norma in parola. I due termini, quindi, pur essendo spesso correlati, non possono essere confusi tra loro: ad esempio, all'art. 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le modalità di convocazione degli iscritti all'Ordine successivamente alla convocazione dell'assemblea viene affermato che *"con successiva comunicazione sono convocati anche coloro che sono stati iscritti nell'albo nel periodo che va dalla data di convocazione dell'assemblea elettorale alla data in cui hanno inizio le operazioni elettorali"*, così che appare evidente come la data di convocazione e quella delle elezioni siano due date diverse tra loro. Allo stesso modo, sempre all'art. 3, comma 5, viene specificato che l'avviso di convocazione deve *"comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni"*.

A conforto del parere sopra riportato si deve poi evidenziare come su questo specifico punto risulti che il Consiglio Nazionale, che è autore del Regolamento, abbia risposto, in data 14 settembre 2012, ad un quesito specifico di un Consiglio dell'Ordine chiarendo che *"per data di convocazione dell'assemblea elettorale deve*

*intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale"* (quesito n. 21), fornendo così una sorta di "interpretazione autentica" della norma in parola.

Chiarito quanto sopra in merito ai requisiti necessari perché un iscritto possa vantare la capacità di elettorato passivo, si deve ora valutare quali conseguenze possa avere per una lista elettorale l'eventuale ineleggibilità di uno dei suoi candidati per difetto di elettorato passivo.

Sul punto il Regolamento nulla dice espressamente, per cui è necessario esaminare il procedimento previsto dalla norma in parola in merito alle candidature ed alla presentazione delle liste per verificare se sia possibile rinvenire, in tale sede, la risposta al quesito propostoci.

L'art. 6 del Regolamento disciplina le candidature e dispone che la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, con un numero di candidati uguale per ogni lista relativa alla stessa componente (dottori commercialisti o ragionieri commercialisti). Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista presentata.

In caso di collegamento tra liste, è prevista l'esclusione delle liste che abbiano espresso più collegamenti rispetto a quello consentito dall'art. 7.

L'art. 9 del Regolamento, infine, disciplina la presentazione delle liste e prevede, al comma 3, che *"la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine"*.

Le ipotesi tipiche di esclusione previste dal Regolamento, quindi, sono quella del collegamento tra più liste rispetto a quanto ammesso dall'art. 7, e quella della violazione delle formalità di presentazione delle liste. Atteso che si sta esaminando

l'ipotesi dell'ineleggibilità di un candidato, che quindi esula dalla prima delle due cause di esclusione sopra indicate, si deve qui verificare se tale ipotesi ricada, o meno, nella violazione delle formalità di presentazione delle liste.

Il candidato, nel presentare la propria candidatura deve sottoscrivere il modulo B che prevede che lo stesso dichiara di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare : a) di avere i requisiti per l'elettorato attivo e di aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo; b) di non aver sottoscritto l'accettazione della candidatura in altre liste concorrenti per la stessa elezione.


Attesa la portata generale della clausola di esclusione prevista dall'art. 9, comma 3, del Regolamento, il fatto che il modulo B, unitamente al modulo A ed al modulo C, costituisce uno degli elementi che formano la lista e tenuto conto che il Consiglio Nazionale ha ritenuto di dover derogare l'esclusione della lista, in caso di ineleggibilità di uno dei candidati, solo nel caso in cui questi sia presente in più liste e non anche nel caso in cui non abbia maturato i requisiti per l'elettorato passivo, da tale ricostruzione normativa discende che il Consiglio dell'Ordine dovrebbe escludere la lista nella quale sia presente un candidato privo della capacità di elettorato passivo.

Tale ricostruzione, oltre che essere la più aderente alle norme che regolano la materia, è confortata dalla risposta del Consiglio Nazionale al primo dei quesiti, in tema di elezioni dei Consigli dell'Ordine, cui ha risposto in data 18 ottobre 2012, dove si afferma che *"i commi 10 ed 11 dell'art. 64, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 disciplinano la composizione delle liste per l'elezione della componente dottori commercialisti e di quella ragionieri commercialisti in seno al Consiglio dell'Ordine. Le norme citate fissano espressamente il numero dei candidati che le liste devono presentare. Pertanto, si ritiene che le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 64, d.lgs. n. 139/05 siano formate in evidente violazione di legge e che pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale"*. Ed infatti, l'ineleggibilità di uno dei candidati comporta, in via derivata, che non venga

rispettato il numero di candidati previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento, senza che sia possibile, peraltro, visti i tempi della competizione elettorale, reintegrare la lista con un nuovo candidato.

\*\*\*

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.



Avv. Antonio Giovannoni



Avv. Nicola Laiis